Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 262 dell'8 novembre 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 novembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 100

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1993.

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale della Maiella.

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1993.

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga.

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1993.

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Vesuvio.

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1993.

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Gargano.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 novembre 1993.

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale della Maiella.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge;

Visto l'art. 34, comma 1, lettera *d)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale della Maiella;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la potestà di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni;

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, con il quale è stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale della Maiella;

Viste le note in data 30 dicembre 1992, con le quali è stato richiesto alla regione Abruzzo ed alle province, comunità montane ed ai comuni interessati il parere previsto dall'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991;

Vista la propria ordinanza in data 22 aprile 1993 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1993, riguardante le misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale della Maiella;

Visto il parere reso dalla regione Abruzzo, anche nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico istituito a seguito della richiesta effettuata dalla regione Abruzzo con nota del 15 febbraio 1993;

Visti i pareri resi dagli enti locali interessati, in applicazione dell'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991 in merito all'adozione delle misure provvisorie di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi;

Ritenuto di poter accogliere le richieste di esclusione dalla perimetrazione formulate dalla regione Abruzzo unicamente per le aree individuate come zone di valore paesaggistico con maggior grado di antropizzazione, rimandando alle fasi successive di puntuale definizione della perimetrazione ogni eventuale ulteriore approfondimento;

Ritenuto che le osservazioni formulate dagli enti locali in merito alle misure provvisorie di salvaguardia siano state sostanzialmente recepite dall'ordinanza ministeriale del 22 aprile 1993 e che le misure di salvaguardia di cui al presente decreto, sono analoghe alle predette ed inoltre accolgono ulteriori osservazioni della regione Abruzzo e degli enti locali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla modifica della perimetrazione provvisoria del Parco nazionale della Maiella ed alla contestuale emanazione delle norme di salvaguardia provvisorie ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio compreso nei confini di cui alla planimetria riportata nell'allegato «A», che costituisce parte integrante del presente decreto, è individuato come zona di importanza naturalistica, e costituisce perimetrazione provvisoria del Parco nazionale della Maiella di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. presso il Ministero dell'ambiente è depositata la descrizione dei confini della perimetrazione e la relativa cartografia in scala 1:25.000.

Art. 2.

Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Art. 3.

L'area del Parco nazionale della Maiella così come delimitata nel presente decreto è suddivisa, così come riportato nella cartografia allegata al presente decreto, nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione, ovvero finalizzate alla costituzione di aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Nelle aree ricadenti nelle zone 2. campite a maglie ortogonali nella cartografia allegata al presente decreto, la regione Abruzzo potrà procedere all'istituzione di aree contigue secondo le procedure di cui al citato art. 32 della legge n. 394/1991. Con successivo decreto, il Ministro dell'ambiente provvederà alla riperimetrazione del Parco nazionale della Maiella, escludendo le suddette aree contigue dal perimetro del parco.

Art. 4.
Divieti generali

Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale della Maiella, così come delimitato nel presente decreto, le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente; alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto disposto alla lettera *c)* dell'art. 5;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente; sono peraltro consentiti anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative degli usi civici e delle consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie, e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche, escluse le discariche per i rifiuti solidi urbani e gli inerti;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato ai sensi della normativa vigente;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali.

Art. 5.
Divieti in zona 1

Nelle aree di zona 1, di cui all'art. 3 del presente decreto, vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, fatta eccezione per le eventuali attività di sorveglianza e di soccorso;

c) la pesca sportiva;

d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione permanente del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;

e) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente;

g) la realizzazione di nuove opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali ad eccezione di quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, e le modifiche di quelli esistenti.

Art. 6.
Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale della Maiella, ricadente nelle zone 2, così come perimetrato nel presente decreto, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5, nonché dai successivi articoli 7 e 8, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e nel piano paesistico della regione Abruzzo e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente:

gli strumenti urbanistici generali non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee, «C», «D» e «F», o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale della Maiella vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera *e)*, comma 1, dell'art. 7 e dalla lettera *e)*, comma 1, dell'art. 8.

Art. 7.
Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera *g)*, comma 1, art. 5, e in particolare tracciati stradali di carattere interpoderale nonché quelle che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) opere fluviali, comprese le opere che comportino modificazioni al regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti, con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) realizzazione di centraline idroelettriche;

g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;

h) impianti di acquacoltura;

i) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:

interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di emanazione del presente decreto;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere *a), b), c)*, dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978;

interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

l) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione sono ritenute valide le comunicazioni effettuate ai sensi dell'ordinanza ministeriale 22 aprile 1993 citata in premessa.

Art. 8.
Regime autorizzativo in zone 2

1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 4, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di emanazione del presente decreto, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici e modifiche di tracciati esistenti;

b) opere fluviali, comprese le opere che comportino modificazioni al regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, captazioni, adduzioni idriche, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani forestali e l'apertura di nuove piste forestali;

f) apertura di discariche per rifiuti solidi urbani e per gli inerti, nel rispetto delle normative vigenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

i) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti, all'interno delle zone territoriali omogenee «E», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, di cui al comma 1, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione sono ritenute valide le comunicazioni effettuate ai sensi dell'ordinanza ministeriale 22 aprile 1993 citata in premessa.

Art. 9.

Modalità di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte del Ministero dell'ambiente, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7, 8, è subordinato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti condizioni:

gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

la documentazione dovrà essere trasmessa al Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, via Volturno, 58 - 00185 Roma.

2. L'autorizzazione è rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere rinviato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità istruttorie; decorsi i predetti termini, in assenza di formulazione del parere, l'autorizzazione si intende rilasciata.

3. Le richieste di autorizzazione concernenti gli atti di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, debbono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente prima della definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento. Tali autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento. Tale termine può essere rinviato una sola volta di ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie. Decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 10.

La sorveglianza sul territorio di cui al precedente art. 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri ed alle altre forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

È abrogato il decreto ministeriale 4 dicembre 1992 riguardante la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale della Maiella, pubblicato nel supplemento ordinario n. 133 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 4 novembre 1993

Il Ministro: SPINI

93A6195

ALLEGATO *A*

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

ZONAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

(Perimetrazione provvisoria di cui al D M 4.12 1992)

QUADRO D'UNIONE

FOGLI 1:100.000

Sulmona 146	Lanciano 147	Vasto 148
Sora 152	Agnone 153	Larino 154
Cassino 160	Isernia 161	Campobasso 162

TITOLO foglio NUMERO foglio	= FOGLIO I.G.M. SCALA 1.100.000
	= Foglio interessato dalla perimetrazione

TAVOLETTE 1:25.000

IV · I 146 III · II	IV · I 147 III · II	IV · I 148 III · II
IV · I 152 III · II	IV · I 153 III · II	IV · I 154 III · II
IV · I 160 III · II	IV · I 161 III · II	IV · I 162 III · II

= TAVOLETTE I.G M. SCALA 1:25.000
(Orientamento e Quadrante)

= Tavoletta interessata dalla perimetrazione

LEGENDA CARTOGRAFIA ALLEGATA

= Zona 1

2 = Zona 2

Sulmona
SULMONA
Istituto geografico militare

F.°146
RETICOLATO CHILOMETRICO
NELLA PROIEZIONE CONFORME
UNIVERSALE TRASVERSA DI MERCATORE
Sistema U. T. M.
33T
UG|VG
COORDINATOMETRO

Lanciano
LANCIANO
Istituto geografico militare

F° 153

DECRETO 4 novembre 1993.

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge;

Visto l'art. 34, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la potestà di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni;

Visto il proprio precedente decreto in data 4 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, con il quale è stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

Viste le note in data 30 dicembre 1992, con le quali è stato richiesto alle regioni Abruzzo, Marche, Lazio, alle province, alle comunità montane ed ai comuni interessati il parere previsto dall'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991;

Vista la propria ordinanza in data 22 aprile 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1993, riguardante le misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

Visto il parere reso dalla regione Abruzzo, anche nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico istituito a seguito della richiesta effettuata dalla regione Abruzzo con nota del 15 febbraio 1993;

Visti i pareri resi dagli enti locali interessati, in applicazione dell'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991 in merito all'adozione delle misure provvisorie di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi;

Ritenuto di poter accogliere le richieste di esclusione dalla perimetrazione unicamente per le aree individuate come zone di valore paesaggistico con maggior grado di antropizzazione, salvo che per l'area compresa tra il monte Utero e il monte Rota in aderenza al piano dei parchi della regione Lazio, rimandando alle fasi successive di puntuale definizione della perimetrazione ogni eventuale, ulteriore approfondimento;

Ritenuto in particolare di dover rinviare alla fase istruttoria della perimetrazione definitiva l'eventuale esclusione di altre aree attualmente incluse nel parco o l'eventuale inclusione di aree attualmente escluse dal perimetro del parco sulla base di specifiche deliberazioni dei consigli regionali;

Ritenuto che le osservazioni formulate dagli enti locali in merito alle misure provvisorie di salvaguardia siano state sostanzialmente recepite dall'ordinanza ministeriale del 22 aprile 1993 e che le misure di salvaguardia di cui al presente decreto, sono analoghe alle predette ed inoltre accolgono ulteriori osservazioni della regione Abruzzo e degli enti locali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla modifica della perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga ed alla contestuale emanazione delle norme di salvaguardia provvisorie ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio compreso nei confini di cui alla planimetria riportata nell'allegato «A», che costituisce parte integrante del presente decreto, è individuato come zona di importanza naturalistica, e costituisce perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Presso il Ministero dell'ambiente è depositata la descrizione dei confini della perimetrazione e la relativa cartografia in scala 1 : 25 000

Art. 2.

Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Art. 3.

L'area del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga così come delimitata nel presente decreto è suddivisa, così come riportato nella cartografia allegata al presente decreto, nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione, ovvero finalizzate alla costituzione di aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Nelle aree ricadenti nelle zone 2, campite a maglie ortogonali nella cartografia allegata al presente decreto, le regioni Abruzzo, Lazio e Marche potranno procedere all'istituzione di aree contigue secondo le procedure di cui al citato art. 32 della legge n. 394/1991. Successivamente alla istituzione di tali aree contigue, il Ministro dell'ambiente provvederà alla riperimetrazione del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, escludendo le suddette aree dai territori del parco

Art. 4.
Divieti generali

Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, così come delimitato nel presente decreto, le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente; alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto disposto alla lettera *c)* dell'art. 5;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente; sono peraltro consentiti anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctone;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e di discariche, escluse le discariche per i rifiuti solidi urbani ed inerti;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato ai sensi della normativa vigente;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali.

Art. 5.
Divieti in zona 1

Nelle aree di zona 1, di cui all'art. 3 del presente decreto vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, fatta eccezione per le eventuali attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca professionale autorizzata;

c) la pesca sportiva, fatta eccezione per il lago di Campotosto;

d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;

e) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente;

g) la realizzazione di nuove opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali ad eccezione di quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera *a)*.

Art. 6.

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ricadente nelle zone 2, così come perimetrato nel presente decreto, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5, nonché dai successivi articoli 7 e 8, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e nei piani paesaggistici regionali vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente:

gli strumenti urbanistici generali non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee, «C», «D» e «F», o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera *e)*, comma 1, dell'art. 7, e dalla lettera *e)*, comma 1, dell'art. 8.

Art. 7.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera *g)*, comma 1, art. 5, e in particolare tracciati stradali di carattere interpoderale nonché quelle che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) opere fluviali, comprese le opere che comportino modificazioni al regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni,

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) realizzazione di centraline idroelettriche;

g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;

h) impianti di acquacoltura;

i) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:

interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di emanazione del presente decreto;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978;

interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

l) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione sono ritenute valide le comunicazioni effettuate ai sensi dell'ordinanza ministeriale 22 aprile 1993 citata in premessa.

Art. 8.

Regime autorizzativo in zone 2

1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 4, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di emanazione del presente decreto, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici e modifiche di tracciati esistenti,

b) opere fluviali, comprese le opere che comportino modificazione del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, captazioni, adduzioni idriche, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani forestali e l'apertura di nuove piste forestali;

f) apertura di discariche per rifiuti solidi urbani e per inerti, nel rispetto delle normative vigenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

i) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti, all'interno delle zone territoriali omogenee «E», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, di cui al comma 1, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione sono ritenute valide le comunicazioni effettuate ai sensi dell'ordinanza ministeriale 22 aprile 1993 citata in premessa.

Art. 9.
Modalità di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte del Ministero dell'ambiente, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7 e 8, è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

la documentazione dovrà essere trasmessa al Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, via Volturno, 58 - 00185 Roma.

2. L'autorizzazione è rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere rinviato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità istruttoria; decorsi i predetti termini, in assenza di formulazione del parere, l'autorizzazione si intende rilasciata.

3. Le richieste di autorizzazione concernenti gli atti di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto debbono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente prima della definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento. Tali autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento. Tale termine può essere rinviato una sola volta di ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie. Decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 10.

La sorveglianza sul territorio di cui al precedente art. 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri ed alle altre forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 11.
Norme transitorie e finali

È abrogato il decreto ministeriale 4 dicembre 1992 riguardante la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, pubblicato nel supplemento ordinario n. 133 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 4 novembre 1993.

Il Ministro: SPINI

93A6196

ALLEGATO *A*

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

ZONAZIONE DEL
PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

(Perimetrazione provvisoria di cui al D.M. 4.12.1992)

QUADRO D'UNIONE

FOGLI 1:100.000

Norcia 132	Ascoli Piceno 133	- Giulianova 134
L'Aquila 139	Teramo 140	Pescara 141
Avezzano 145	Sulmona 146	Lanciano 147

TITOLO foglio / NUMERO foglio = FOGLIO I.G.M. SCALA 1:100.000

= Foglio interessato dalla perimetrazione

TAVOLETTE 1:25.000

132: IV, I, III, II	133: IV, I, III, II	134: III
139: IV, I, III, II	140: IV, I, III, II	141: IV, I, III, II
145: IV, I, III, II	146: IV, I, III, II	147: IV, I, III, II

NO NE IV SO SE	NO NE I SO SE
NO NE III SO SE	NO NE II SO SE

= TAVOLETTE I.G.M. SCALA 1:25.000 (Orientamento e Quadrante)

= Tavoletta interessata dalla perimetrazione

LEGENDA CARTOGRAFIA ALLEGATA

= Zona 1

2 = Zona 2

Ascoli Piceno – Giulianova
ASCOLI PICENO – GIULIA
ASCOLI
Istituto geografico militare

L'Aquila
L'AQUILA
Istituto geografico militare
Scala chilometrica di 1 a 100000

Teramo
TÈRAMO
TERAMO
Istituto geografico militare

Sulmona
SULMONA
Istituto geografico militare
Scala chilometrica di 1 a 100 000

DECRETO 4 novembre 1993

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Vesuvio.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge;

Visto l'art. 34, comma 1, lettera *f)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale dell Vesuvio;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la potestà di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni;

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, con il quale è stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Vesuvio;

Viste le note in data 30 dicembre 1992, con le quali è stato richiesto alla regione Campania, alla provincia, alle comunità montane ed ai comuni interessati il parere previsto dall'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991;

Vista la propria ordinanza in data 22 aprile 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1993, riguardante le misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Vesuvio,

Considerato che, nell'ambito della consultazione della regione e degli enti locali, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991, in merito all'adozione delle misure provvisorie di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, è stato istituito un tavolo tecnico comprendente rappresentanti della regione Campania, della provincia di Napoli, dei comuni interessati e del Ministero dell'ambiente;

Considerato che nell'ambito dei lavori del predetto «tavolo tecnico» sono state avanzate anche richieste di modifica della perimetrazione provvisoria del Parco del Vesuvio;

Visti gli elaborati tecnici prodotti dal suddetto tavolo tecnico;

Visto l'ordine del giorno n. 0 1450 3 13ª della commissione Ambiente del Senato del 28 settembre 1993, con il quale si propone l'inserimento dei Campi Flegrei nella perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Vesuvio;

Ritenuto che tale inserimento possa essere effettuato in sede di perimetrazione definitiva del suddetto parco nazionale a seguito di specifiche consultazioni con la regione Campania, la provincia di Napoli e gli enti locali interessati,

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla modifica della perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Vesuvio ed alla contestuale emanazione delle norme provvisorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Decreta.

Art. 1.

Il territorio compreso nei confini di cui alla planimetria riportata nell'allegato «A», che costituisce parte integrante del presente decreto, è individuato come zona di importanza naturalistica, e costituisce perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Vesuvio di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Presso il Ministero dell'ambiente è depositata la descrizione dei confini della perimetrazione e la relativa cartografia in scala 1 : 25 000.

Art. 2.

Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Art. 3.

L'area del Parco nazionale del Vesuvio, così come delimitata nel presente decreto è suddivisa, così come riportato nella cartografia allegata al presente decreto, nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione, ovvero finalizzate alla costituzione di aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Nelle aree ricadenti nelle zone 2, campite a maglie ortogonali nella cartografia allegata al presente decreto, la regione Campania potrà procedere all'istituzione di aree contigue secondo le procedure di cui al citato art. 32 della legge n. 394/1991. Con successivo decreto, il Ministro dell'ambiente provvederà alla riperimetrazione del Parco nazionale del Vesuvio, escludendo le suddette aree contigue dal perimetro del parco.

Art. 4.

Divieti generali

Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Vesuvio, così come delimitato nel presente decreto, le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente; sono peraltro consentiti anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi civici e consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctone;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche, escluse quelle per i rifiuti solidi urbani e gli inerti;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato ai sensi della normativa vigente;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali.

Art. 5.

Divieti in zona 1

Nelle aree di zona 1, di cui all'art. 3 del presente decreto, vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) la realizzazione di opere che comportino la modificazione permanente del regime delle acque;

c) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;

d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente;

e) la realizzazione di opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali ad eccezione di quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, e le modifiche di quelli esistenti.

Art. 6.

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale del Vesuvio, ricadente in zona 2, così come perimetrato nel presente decreto, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5, nonché dai successivi articoli 7 e 8, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e nei piani di assetto territoriale della regione Campania e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente:

gli strumenti urbanistici generali non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee «C», «D» e «F», o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale del Vesuvio vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera *e)*, comma 1, dell'art. 7, e dalla lettera *e)*, comma 1, dell'art. 8.

Art. 7.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera *g)*, comma 1, art. 5, e in particolare tracciati stradali di carattere interpoderale, nonché quelle che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

c) opere di trasformazione e bonifica agraria;

d) piani forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

e) realizzazione di centrali idroelettriche;

f) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;

g) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:

interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di emanazione del presente decreto;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere *a), b), c)*, dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978;

interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

h) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione sono ritenute valide le comunicazioni effettuate ai sensi dell'ordinanza ministeriale 22 aprile 1993 citata in premessa.

Art. 8.

Regime autorizzativo in zona 2

1 Salvo quanto disposto dal precedente art. 4, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di emanazione del presente decreto, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici e modifiche di tracciati esistenti;

b) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, captazioni, adduzioni idriche, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori;

c) opere di trasformazione e bonifica agraria;

d) piani forestali e l'apertura di nuove piste forestali;

e) apertura di discariche. per rifiuti solidi urbani e per gli inerti, nel rispetto delle normative vigenti;

f) realizzazione di centrali idroelettriche;

g) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

h) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti, all'interno delle zone territoriali omogenee «E», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, di cui al comma 1, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione sono ritenute valide le comunicazioni effettuate ai sensi dell'ordinanza ministeriale 22 aprile 1993 citata in premessa.

Art. 9.

Modalità di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte del Ministero dell'ambiente, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7, 8, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

la documentazione dovrà essere trasmessa al Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, via Volturno, 58 - 00185 Roma.

2. L'autorizzazione è rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti in zona 2, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere rinviato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, in assenza di formulazione del parere, l'autorizzazione si intende rilasciata.

3. Le richieste di autorizzazione concernenti gli atti di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, debbono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente prima della definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento. Tali autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento. Tale termine può essere rinviato una sola volta di ulteriori sessanta giorni per necessità di istruttoria. Decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 10.

La sorveglianza sul territorio di cui al precedente art. 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri ed alle altre forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

È abrogato il decreto ministeriale 4 dicembre 1992 riguardante la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Vesuvio, pubblicato nel supplemento ordinario n. 133 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 4 novembre 1993

Il Ministro: SPINI

93A6197

ALLEGATO *A*

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

ZONAZIONE DEL PARCO
PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

(Perimetrazione provvisoria di cui al D.M. 4.12.1992)

QUADRO D'UNIONE

FOGLI 1:100.000

Gaeta 171	Caserta 172	Benevento 173
I.d'Ischia 183	– Napoli 184	Salerno 185
	Sorrento 196	Amalfi 197

TITOLO foglio / NUMERO foglio = FOGLIO I.G.M. SCALA 1:100.000

= Foglio interessato dalla perimetrazione

TAVOLETTE 1:25.000

IV I 171 III II	IV I 172 III II	IV I 173 III II
183 II	IV I 184 III II	IV I 185 III II
	IV I 196 III II	IV I 197 III II

NO NE IV SO SE / NO NE I SO SE / NO NE III SO SE / NO NE II SO SE = TAVOLETTE I.G.M. SCALA 1:25.000 (Orientamento e Quadrante)

= Tavoletta interessata dalla perimetrazione

LEGENDA CARTOGRAFIA ALLEGATA

= Zona 1

2 = Zona 2

F°185 della Carta d'Italia
BOSCORE
Torre Annunziata
Boscoreale
Boscotrecase
POMPEI
Istituto geografico militare
Segni Convenzionali

DECRETO 4 novembre 1993.

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Gargano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge;

Visto l'art. 34, comma 1, lettera *b)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Gargano;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la potestà di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni;

Visto il proprio precedente decreto in data 4 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, con il quale è stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gargano;

Viste le note del 30 dicembre 1992, con le quali è stato richiesto alla regione Puglia, all'amministrazione provinciale e agli enti locali interessati il parere previsto dall'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991;

Vista la propria ordinanza in data 22 aprile 1993 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1993, riguardante le misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gargano;

Considerato che nell'ambito della consultazione della regione e degli enti locali, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991 in merito all'adozione delle misure provvisorie di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, è stato istituito, presso la prefettura di Foggia, un «tavolo tecnico» comprendente rappresentanti della regione Puglia, della provincia di Foggia, della comunità montana del Gargano, dei comuni interessati e del Ministero dell'ambiente;

Considerato che nell'ambito dei lavori del predetto «tavolo tecnico» sono state avanzate anche richieste di modifica della perimetrazione provvisoria e della zonazione interna del Parco nazionale del Gargano;

Ritenuto di poter accogliere le richieste di esclusione dalla perimetrazione unicamente per le aree ricadenti nei comuni di Cerignola, Margherita di Savoia, Trinitapoli e Zapponeta, situate a sud del promontorio del Gargano, per le aree ricadenti nel comune di Manfredonia interessate da forte antropizzazione e da intensa attività produttiva e per alcune aree marginali nel comune di Sannicandro Garganico;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta di individuazione di alcune aree, attualmente interne al parco, da destinare ad aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge n. 394/1991;

Ritenuto di non poter accogliere l'esclusione dal parco di aree costiere di rilevante importanza paesaggistica o naturalistica non inserite nelle zone destinate ad aree contigue;

Visti gli elaborati prodotti dal suddetto tavolo tecnico ed in particolare il verbale del 23 luglio 1993 e l'allegata cartografia;

Ritenuto in particolare di dover rinviare alla fase istruttoria della perimetrazione definitiva l'eventuale esclusione di aree attualmente incluse nel parco o l'eventuale inclusione di aree attualmente escluse dal perimetro del parco, sulla base di specifica deliberazione del consiglio regionale;

Ritenuto che le osservazioni formulate dagli enti locali in merito alle misure provvisorie di salvaguardia siano state sostanzialmente recepite dall'ordinanza ministeriale del 22 aprile 1993 e che le misure di salvaguardia di cui al presente decreto sono analoghe alle predette ed inoltre accolgono ulteriori osservazioni della regione Puglia e degli enti locali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla modifica della perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gargano ed alla contestuale emanazione delle norme di salvaguardia provvisorie ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Decreta:

Art. 1.

Il territorio compreso nei confini di cui alla planimetria riportata nell'allegato «A», che costituisce parte integrante del presente decreto, è individuato come zona di importanza naturalistica, e costituisce perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gargano di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Presso il Ministero dell'ambiente è depositata la descrizione dei confini della perimetrazione e la relativa cartografia in scala 1:25 000

Art. 2.

Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Art. 3.

L'area del Parco nazionale del Gargano, così come delimitata nel presente decreto è suddivisa, così come riportato nella cartografia allegata al presente decreto, nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione, ovvero finalizzate alla costituzione di aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Nell'ambito delle aree ricadenti nelle zone 2, campite a maglie ortogonali nella cartografia allegata al presente decreto, la regione Puglia potrà procedere all'istituzione di aree contigue secondo le procedure di cui al citato art. 32 della legge n. 394/1991. Con successivo decreto, il Ministro dell'ambiente provvederà alla riperimetrazione del Parco nazionale del Gargano, escludendo le suddette aree contigue dal perimetro del parco.

Art. 4.

Divieti generali

Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Gargano, così come delimitato nel presente decreto, le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente; alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto disposto alla lettera *c)* dell'art. 5;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente; sono peraltro consentiti il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie, e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctone;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente;

e) l'apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche, escluse le discariche per i rifiuti solidi urbani ed inerti;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato ai sensi della normativa vigente;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali.

Art. 5.

Divieti in zona 1

Nelle aree di zona 1, di cui all'art. 3 del presente decreto, vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, fatta eccezione per le eventuali attività di sorveglianza, e di soccorso e di esercizio della pesca professionale autorizzata;

c) la pesca sportiva;

d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;

e) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente;

g) la realizzazione di nuove opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali ad eccezione di quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, e le modifiche di quelli esistenti.

Art. 6.

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale del Gargano, ricadente nelle zone 2, così come perimetrato nel presente decreto, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5, nonché dai successivi articoli 7 e 8, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e nei piani di assetto territoriale della regione Puglia.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente:

gli strumenti urbanistici generali non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee «C», «D» e «F», o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale del Gargano vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera *e)*, comma 1, dell'art. 7 e dalla lettera *e)*, comma 1, dell'art. 8.

Art. 7.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera *g)*, comma 1, art. 5, e in particolare tracciati stradali di carattere interpoderale, nonché quelle che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) opere fluviali, comprese le opere che comportino modificazione del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;

h) impianti di acquacoltura;

i) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:

interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di emanazione del presente decreto;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978;

interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

l) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione sono ritenute valide le comunicazioni effettuate ai sensi dell'ordinanza ministeriale 22 aprile 1993 citata in premessa.

Art. 8.

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 4, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di emanazione del presente decreto, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici e modifiche di tracciati esistenti;

b) opere fluviali, comprese le opere che comportino modificazione al regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, captazioni, adduzioni idriche, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economico-forestali e l'apertura di nuove piste forestali;

f) apertura di discariche, per rifiuti solidi urbani nel rispetto delle normative vigenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

i) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti, all'interno delle zone territoriali omogenee «E», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, di cui al comma 1, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione sono ritenute valide le comunicazioni effettuate ai sensi dell'ordinanza ministeriale 22 aprile 1993 citata in premessa.

Art. 9.

Modalità di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte del Ministero dell'ambiente, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7 e 8, è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

la documentazione dovrà essere trasmessa al Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, via Volturno, 58 - 00185 Roma.

2. L'autorizzazione è rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere rinviato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, in assenza di formulazione del parere, l'autorizzazione si intende rilasciata.

3. Le richieste di autorizzazione concernenti gli atti di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, debbono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente prima della definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento. Tali autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento. Tale termine può essere rinviato una sola volta di ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie. Decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 10.

Sorveglianza

La sorveglianza sul territorio di cui al precedente art. 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri ed alle altre forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

È abrogato il decreto ministeriale 4 dicembre 1992 riguardante la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gargano, pubblicato nel supplemento ordinario n. 133 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 4 novembre 1993

Il Ministro: SPINI

93A6211

ALLEGATO *A*

CARTOGRAFIA

LAGO DI LESINA
NK 33
33T

CO

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50 000
VICO DEL GAF
1
2
LAGO DI VARANO
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

Monte S. Angelo
FOGLIO N° 384-VICO DEL GARGANO

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
VIESTE
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
Scala 1:50000

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
FOGLIO N° 396 - SAN SEVERO
SAN SEVERO
Torremaggiore
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
sono ... secondo la situazione 1° Gennaio 1982
Scala 1:50000 (1 cm = 500 m)

FOGLIO N° 396 - SAN SEVERO

QUADRETTATURA CHILOMETRICA GAUSS - BOAGA

DATI DI ORIENTAMENTO PER IL CENTRO DELLA CARTA

ABBREVIAZIONI

QUADRO D'UNIONE

FOGLIO N° 396 SAN SEVERO

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50 000
MANFREDONI
1
2
1
2
2
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
Scala 1:50 000 (1 cm = 500 m)

FOGLIO N° 397 MANFREDONIA

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
MATTINATA
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
Mattinata
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
Scala 1:50000 (1cm-500m)

FOGLIO N° 396 - MATTINATA

SERIE M 791, EDIZIONE 1 - IGMI

DATI DI ORIENTAMENTO PER IL CENTRO DELLA CARTA

ABBREVIAZIONI

QUADRI D'UNIONE

FOGLIO N° 396 - MATTINATA

FOGLIO N° 409 ZAPPONETA
Zapponeta
Cerignola
FOGLIO N° 409 ZAPPONETA

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria 'AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
◇ **SAVONA**
Libraria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- ***presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;***
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . L. **345.000**
- semestrale . . . . . . L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . . . L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . . . L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . . . L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . . . L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . . L. **664.000**
- semestrale . . . . . . L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325.000**
Abbonamento semestrale	L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189